



**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI
AD USO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE CON ALLESTIMENTO
ANTINCENDIO BOSCHIVO**

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.2 - DURATA ED IMPORTO	4
ART. 1.3 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI	5
ART. 1.4 - ALLESTIMENTO, DOTAZIONI ED UTILIZZO DEI VEICOLI	6
ART. 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 2.1 - Consegna dei mezzi e decorrenza del noleggio	7
Art. 2.2 - Manutenzione	8
Art. 2.3 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico	10
ART. 2.4 - SOCCORSO STRADALE	11
ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI	12
Art. 2.5.1. - Responsabilità civile verso i terzi	12
Art. 2.5.2. - Responsabilità Civile dei Trasportati	12
Art. 2.5.3. - Guasti accidentali (Kasko)	12
Art. 2.5.4. - Incendio, furto totale e parziale dell'automezzo, comprese apparecchiature e dispositivi.....	13
Art. 2.5.5. - La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli.....	13
Art. 2.5.6. - Responsabile del Contratto	14
ART. 2.6 - SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE	15
ART. 2.7 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO	15
ART. 3 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
ART. 3.1 - Adeguamento e rivalutazione canone	17
ART. 3.2 - Conguagli chilometrici	17
ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA	17
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART. 6 - POLIZZA E RESPONSABILITA' CIVILE DELL'APPALTATORE	18
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	18
ART. 8 - SUBAPPALTO	19
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO	19
ART. 10 - PENALITA'	19
ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA'	20
ART. 12 - RISOLUZIONE	20
ART. 13 - CONDIZIONI AMBIENTALI	20
ART. 14 - FALLIMENTO E MORTE	20
ART. 15 - FORO COMPETENTE	21

ART. I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

AlB: antincendio boschivo

Allestimento: l'insieme delle opzioni di prodotto che configurano i veicoli, relativamente a esigenze specifiche dell'Agenzia.

Automezzo: il bene oggetto della fornitura in noleggio, utilizzato dall'Agenzia per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato Tecnico.

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.

Centro di servizio (o punto di assistenza): il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Comodatario: chi riceve un bene in comodato, cioè un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Agenzia il mezzo oggetto di locazione.

Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura.

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali.

Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che si devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del mezzo unitamente alla documentazione di bordo.

Manutenzione ordinaria (o programmata): il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del mezzo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). La manutenzione ordinaria interessa anche l'allestimento, così come previsto dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Manutenzione straordinaria (o su chiamata): ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.). La manutenzione straordinaria interessa anche l'allestimento, così come previsto dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 18 (diciotto) veicoli ad uso speciale "Protezione Civile", completi di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, suddivisi in due lotti, destinati, in via prevalente, alle attività di antincendio boschivo di competenza dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service", da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli e nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico.

I veicoli oggetto della fornitura, diversi per i due lotti, dovranno:

- soddisfare le caratteristiche minime previste nell'Allegato Tecnico;
- essere immatricolati e collaudati da parte della MCTC come mezzi adibiti a servizi di protezione civile;
- essere allestiti con i loghi e le decorazioni specificate, in analogia con gli altri veicoli dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

L'Appalto è suddiviso in due lotti per gruppi omogenei di veicoli:

Lotto 1: n. 9 (nove) veicoli con allestimento AIB con pompa e portata non inferiore a 5.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per lama sgombraneve;

Lotto 2: n. 9 (nove) veicoli con allestimento AIB con pompa e portata non inferiore a 2.000 Lt, scarrabile e con predisposizione anteriore per lama sgombraneve;

L'Appalto comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo all'aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione di quelle poste dalla legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allestimento;
- Copertura assicurativa senza franchigia;
- Revisioni e controllo dei gas di scarico;
- Gestione sinistri e soccorso stradale;
- Reportistica e call center;
- Formazione degli operatori per il corretto utilizzo del mezzo e dell'allestimento in dotazione.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, è a totale carico dell'Agenzia per mezzo del comodatario.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del mezzo.

ART. 1.2 - DURATA ED IMPORTO

La durata del contratto è di mesi 96 (8 anni) e con una percorrenza indicativa presunta di ciascun veicolo pari a 10.000 km annui per il lotto 1 e 15.000 km annui per il lotto 2.

Il corrispettivo a base d'asta, soggetto a ribasso, è determinato come segue:

- LOTTO 1: € 5.000 oltre IVA quale canone mensile di noleggio per ciascun veicolo allestito secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico al Presente capitolato. Il prezzo a base d'asta comprende la fornitura dei veicoli con relativo allestimento operativo nonché tutti i servizi di assistenza e manutenzione previsti dal presente capitolato, per un importo complessivo di € 4.320.000,00 oltre IVA.
- LOTTO 2: € 2.500 oltre IVA quale canone mensile di noleggio per ciascun veicolo allestito secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico al Presente capitolato. Il prezzo a base d'asta comprende la fornitura dei veicoli con relativo allestimento operativo nonché tutti i servizi di assistenza e manutenzione previsti dal presente capitolato per un importo complessivo di € 2.160.000,00 oltre IVA.

Al termine del periodo contrattuale, l'Agenzia può far valere il diritto di riscatto con l'acquisto dei veicoli oggetto del noleggio per un importo non superiore a quattro canoni mensili.

Il valore del presente appalto, tenuto conto dei corrispettivi posti a base d'asta, della durata dello stesso e della facoltà di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, è determinato in euro 6.480.000,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 7.905.600,00.

Il presente appalto deve comunque intendersi a misura ed il corrispettivo da liquidarsi all'appaltatore è determinato in ragione dei mesi di effettivo noleggio. I periodi di "fermo macchina" per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno calcolati come periodo di effettivo noleggio ove superiori a quindici giorni.

ART. 1.3 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Agenzia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il mezzo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli automezzi dovranno essere dotati degli allestimenti minimi descritti nell'Allegato Tecnico.

Gli automezzi dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 100 km, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'Agenzia potrà chiedere la sostituzione dell'automezzo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'automezzo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo e dal fornitore degli allestimenti tecnici, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

- 1) le regole da seguire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti;
- 2) l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e email, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;

- 3) due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

ART. 1.4 - ALLESTIMENTO, DOTAZIONI ED UTILIZZO DEI VEICOLI

Saranno a totale carico del Fornitore i costi di allestimento del veicolo, incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati.

La manutenzione sui dispositivi oggetto di allestimento è a totale carico del Fornitore.

I veicoli oggetto di fornitura saranno assegnati dall'Agenzia, a titolo di comodato gratuito, alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio. L'Agenzia, in ogni caso, resta l'unico contraente nei confronti del Fornitore.

Il comodatario si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell'Agenzia o Volontario formato e dotato delle patenti necessarie per la guida facente parte della OdV comodataria.

Il comodatario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun automezzo in noleggio. Il comodatario si assume qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro automezzo al di fuori di attività di soccorso di protezione civile.

Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura del comodatario avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

Il comodatario non apporterà modifiche agli autoveicoli senza preventiva autorizzazione del comodante e dietro approvazione dell'appaltatore;

Il comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Agenzia medesima.

Il comodatario si impegna a far effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Agenzia medesima che potrà rivalersi nei confronti del comodatario.

In caso di furto, totale o parziale, l'Agenzia, o il comodatario del veicolo, provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del mezzo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del mezzo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Agenzia e/o il suo comodatario dovranno seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al

Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax (o PEC) e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.

ART. 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 2.1 - Consegna dei mezzi e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Agenzia nell'Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso. La consegna, in ogni caso, avverrà nel territorio della Regione Lazio. L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di un mezzo può avvenire anche mediante consegne ripartite. La consegna del 50% dei veicoli di ciascun lotto deve avvenire entro e non oltre il termine di 250 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile. Il successivo 50% dei veicoli di ciascun lotto dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine di 360 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile. Nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei mezzi.

Nel caso in cui l'Agenzia abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Agenzia della disponibilità a collaudare i mezzi ordinati. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Agenzia ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Agenzia, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il ritiro del mezzo da parte dell'Agenzia dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'automezzo da parte dell'Agenzia. Qualora il mezzo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro, i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale l'Agenzia dichiarerà di aver ispezionato il mezzo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi. In fase di consegna, il mezzo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Tempari della casa costruttrice;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.

Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico. La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata presso la sede dell'Agenzia.

Il mezzo si intende “accettato” dall’Agenzia alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo il collaudo di fine lavori.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Agenzia all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta dall’Agenzia e dal Fornitore.

Resta inteso che l’accettazione del prodotto non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Art. 2.2 - Manutenzione

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul mezzo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sull’allestimento tecnico. Tutti i costi e le spese relative all’erogazione dei servizi di manutenzione (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari a carico del fornitore sono definiti come segue:

MANUTENZIONE ORDINARIA:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e manutenzione dell’automezzo e degli allestimenti;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- verifica dei gas di scarico;
- le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli.

Nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio sarà concordata tra il comodatario del veicolo e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, l’Agenzia e/o il comodatario provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l’elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal comodatario.

Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di $\pm 15\text{gg}$ e/o $\pm 1000\text{ km}$.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- ogni intervento non ricompreso tra gli interventi di manutenzione ordinaria che determini avaria o non perfetta efficienza del veicolo o delle dotazioni dello stesso, inclusi gli interventi di cui al successivo punto 2.3.

Nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di un giorno lavorativo dalla data di presa in carico del mezzo da parte della rete assistenziale.

In entrambe le tipologie di intervento, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dell'autovettura è pari alle ore lavorative previste dai tempi ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate. Sarà possibile disporre di un giorno lavorativo ulteriore per il reperimento delle parti di ricambio.

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio. Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall' come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del mezzo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di $\pm 1.000 \text{ km} / \pm 15 \text{ gg}$);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del mezzo;
- uso del mezzo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al mezzo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del mezzo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del mezzo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del mezzo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di mezzo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul mezzo, e pertanto entro un giorno lavorativo dalla data di presa in carico del mezzo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Agenzia la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata.

L'Agenzia potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il mezzo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Agenzia entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul mezzo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Agenzia potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Agenzia provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul mezzo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

Sono esclusi e quindi a carico dell'Agenzia:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Agenzia o il comodatario potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'automezzo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Agenzia o dal comodatario sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata, con decurtazione del relativo importo dal canone di noleggio del mese successivo.

Per ogni mezzo, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nell'Allegato Tecnico (esclusi quelli in dotazione all'automezzo al momento della consegna), suddivisi in pneumatici invernali e quattro stagioni.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici ogni qualvolta il mezzo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del mezzo.

Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

Nell'ambito della manutenzione ordinaria rientra il cambio dei pneumatici invernali, da effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno e valevole fino al 15 aprile.

Art. 2.3 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte del comodatario e/o dell'Agenzia, pena la mancata riparazione dell'automezzo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo e dell'allestimento riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri,

sedili, guarnizioni, ecc.) e impianti, sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del comodatario e/o dell'Agenzia per i quali verranno addebitati all'Agenzia gli importi derivanti dal ripristino dell'automezzo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di automezzo sostitutivo prestati all'Agenzia medesima determinati in base al valore del canone di aggiudicazione di cui al presente appalto.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Agenzia e/o con il comodatario.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di eventuale pre-revisione, sono a carico del Fornitore. L'Agenzia non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Il comodatario sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il mezzo da sottoporre a revisione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il mezzo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul mezzo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Agenzia. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico dello stesso comodatario qualora non abbia messo a disposizione il mezzo da sottoporre a verifica.

ART. 2.4 - SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del mezzo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco.

Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del mezzo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Agenzia usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Agenzia e/o al comodatario. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Agenzia.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del mezzo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Tecnico oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'Agenzia e/o dal comodatario.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio regionale e su quello nazionale. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rientrare l'automezzo.

Non è incluso il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.

ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo automezzo oggetto di noleggio munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati e che potranno essere garantite, nei casi consentiti dalla legge, anche in autoassicurazione (quindi con rischio assunto in proprio dal Fornitore).

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Agenzia si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

Art. 2.5.1. - Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire, in conformità alle norme previste dalla legge, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del mezzo compresi i danni cagionati dalla circolazione del mezzo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Agenzia o del comodatario. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Agenzia e/o al comodatario solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

Art. 2.5.2. - Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del mezzo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al mezzo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

Art. 2.5.3. - Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

Art. 2.5.4. - Incendio, furto totale e parziale dell'automezzo, comprese apparecchiature e dispositivi

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal mezzo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili se già previsti nel mezzo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'automezzo.

Art. 2.5.5. - La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificate.

Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Agenzia aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'automezzo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).

La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del mezzo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Agenzia nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).

L'addebito all'Agenzia delle franchigie sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Agenzia;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del mezzo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del mezzo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del mezzo in noleggio all'Agenzia;
- targa del mezzo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Agenzia i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Agenzia dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax (o PEC) entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Agenzia stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun automezzo.

Art. 2.5.6. – Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con l'Agenzia, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del contratto;
- pianificazione delle consegne alle varie OdV;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di operatività dei singoli mezzi;
- monitoraggio e calendarizzazione delle esigenze manutentive ordinarie

- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami e dei sinistri;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

ART. 2.6 - SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica;
- un indirizzo di posta elettronica certificata.

Nei giorni e negli orari non coperti dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione uno o più recapiti telefonici che consentano all'Agenzia o al comodatario di richiedere interventi straordinari ed urgenti, informazioni inerenti il servizio di soccorso.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Agenzia telefonicamente o all'indirizzo e-mail.

ART. 2.7 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, presso i quali i mezzi potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente Capitolato Tecnico o qualsiasi altro intervento si renda necessario. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza previsti nel presente Capitolato Tecnico. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio regionale di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici, nonché Centri di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche di allestimento operativo dei veicoli.

Il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di servizio per ciascuna delle province del Lazio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza. Per ciascun ambito provinciale, il Centro di Servizio per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo potrà coincidere (preferibile) o meno con il Centro di Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche di allestimento operativo.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e comunque dare supporto agli utilizzatori degli automezzi oggetto del presente Capitolato Tecnico.

L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell'Agenzia e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel "Pacchetto di Assistenza"; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della fornitura relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere all'Agenzia ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

La consistenza numerica dei Centri di Servizio deve rimanere pari a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nello stesso ambito provinciale, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di stipula.

ART. 3 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo della fornitura sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto indicato nella scheda d'offerta.

Eventuali conguagli chilometrici, disciplinati separatamente, saranno oggetto di fatturazione separata. La fattura o nota di variazione dovrà espressamente indicare il dettaglio analitico dei corrispettivi applicati per ciascun singolo mezzo.

Ogni fattura dovrà essere inviata, immediatamente dopo l'emissione della copia cartacea, anche in formato elettronico all'indirizzo PEC indicato dall'Agenzia.

Le fatture saranno comunque liquidate solo dopo la verifica del puntuale assolvimento della fornitura.

Ogni fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) data e numero dell'ordine emesso - data e atti del contratto se già stipulato, CIG;
- 2) l'attività prestata;
- 3) l'importo contrattuale espresso in Euro;
- 4) eventuali sconti;
- 5) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente - Codice CAB – ABI – ecc.);
- 6) I.V.A di legge;
- 7) ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa.

Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, emesso dalla Regione Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione della fattura-

Ogni pagamento è subordinato al puntuale ed esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale; l'Agenzia si riserva pertanto di sospendere il pagamento delle fatture in caso di violazione anche solo di una delle norme del presente Capitolato Tecnico.

ART. 3.1 - Adeguamento e rivalutazione canone

I canoni di noleggio non potranno subire variazioni in corso di validità del contratto, e pertanto non sarà riconosciuta alla Fornitore alcuna maggiorazione sugli stessi, salvo quanto previsto in materia di eventuali conguagli chilometrici.

ART. 3.2 - Conguagli chilometrici

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà all'Agenzia i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso:

$$P = (0.15 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0.15 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

n = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nell'Allegato Tecnico

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del +10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

Gli addebiti ed i rimborsi eccedenti alla franchigia per ciascun mezzo, potranno essere compensati. Per tutti gli ordini successivi al primo, ai fini del calcolo della percorrenza, essa sarà riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del mezzo, così come per le franchigie chilometriche.

ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA

Le offerte devono essere accompagnate dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. L'importo del deposito provvisorio è stabilito nella misura del 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, fatte salve le riduzioni previste dalla legge.

La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio verrà riconsegnata al Fornitore solo alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del prezzo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nelle forme e nei modi previsti per la cauzione provvisoria, definiti nel disciplinare di gara

La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, eventualmente decurtata secondo quanto specificato nei successivi articoli, salvo obbligo di reintegro, e viene restituita senza interessi dopo aver accertato che il Fornitore abbia adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

ART. 6 - POLIZZA E RESPONSABILITA' CIVILE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell'interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

È tenuto, inoltre, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d'area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi.

L'Agenzia è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

Il Fornitore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Agenzia;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine all'esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.

I massimali per evento dannoso o sinistro di tale polizza dovranno essere non inferiori ad € 2.500.00, con franchigia a carico dell'Agenzia pari ad € 1.500,00. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omesso o parziale pagamento dei premi, in deroga al disposto dell'art. 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale, e comunque essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, anche mediante polizze integrative e/o aggiuntive.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per l'esecuzione della fornitura, nessuna esclusa.

In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti:

- le spese inerenti l'eventuale ritiro e la consegna dei veicoli;
- le spese conseguenti alla sostituzione dei beni riscontrati irregolari o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati;
- le spese relative alle attività di manutenzione e soccorso;
- eventuali spese extra di piccola partita.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È vietato subappaltare integralmente la fornitura assunta sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Agenzia, salvo maggiori danni accertati.

Il Fornitore concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando, ai sensi dell'art. 105 del Codice e s.m.i., la parte di prestazione che intende subappaltare, nonché la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Agenzia per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato Tecnico.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte dell'Agenzia di specifico provvedimento autorizzativo.

In caso di subappalto a terzi di parti della fornitura, l'Agenzia rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all'appaltatore.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

È vietato al Fornitore cedere in tutto o in parte il presente contratto pena l'immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, pena l'immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali il Fornitore perda la propria identità giuridica, esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia. L'Agenzia ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione.

Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - PENALITA'

Qualora il Fornitore non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico, l'Agenzia applicherà le penalità indicate nello Schema di Contratto allegato ai documenti di gara.

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, fra le quali comunque sono escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte del Fornitore produttore dei mezzi proposti.

ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA'

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato Tecnico, l'Agenzia, fatti salvi i maggiori danni subiti, ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del Fornitore o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 12 – RISOLUZIONE

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., a tutto rischio del Fornitore mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la Fornitore:

- superi di oltre 150 (centocinquanta) giorni i termini di consegna previsti per i due lotti;
- non intenda sottostare alle penalità;
- violi le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 ("Subappalto") e ("Cessione del contratto e credito");
- interrompa o sospenda il contratto anche in conseguenza di ritardo nel pagamento delle fatture;

ed in oltre in caso di:

duplice rifiuto di un mezzo al collaudo;

- reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dall'Agenzia per l'adempimento;
- applicazione di più di cinque penalità nel corso di 365 giorni solari, continui e consecutivi (ad eccezione di quelle che interessano la consegna);
- interruzione a tempo indeterminato del servizio di call-center.

In caso di risoluzione del contratto l'Agenzia procederà a ritenere definitivamente la cauzione prestata, nonché a procedere nei confronti della Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 13 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Il Fornitore, con la presentazione dell'offerta, riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed allee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Il Fornitore dichiara, pertanto, di avere preso esatta conoscenza delle caratteristiche della fornitura e dei connessi servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivi della mano d'opera e di tutto quanto necessario al suo puntuale e corretto espletamento. Esso, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante l'appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e caratteristiche del medesimo.

ART. 14 – FALLIMENTO E MORTE

Il Fornitore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

L'appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell'aggiudicatario.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Agenzia di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Agenzia avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente il Foro di Roma.